

glierie all'estero, malgrado nel nostro esercito vi fossero buoni ufficiali e progettisti in materia di artiglieria, come per esempio un nome che oggi voglio ricordare: il generale Grillo.

Noi avevamo una specie di cappa sulla nostra industria, che ci rendeva tributari all'estero. Questo decreto ci fa comprendere che l'Italia non solo non è più tributaria all'estero per la preparazione del materiale bellico, ma che l'industria italiana è anzi in grado di fornirne, essa, all'estero.

Questo fatto che segna l'uscita dalla minorità della nostra industria nazionale per il materiale bellico, deve oggi essere segnalato all'attenzione della Camera italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. A questo disegno di legge la Commissione ha proposto delle modificazioni, intorno alle quali, prima che il Governo dia il suo avviso, è opportuno che l'onorevole relatore dia qualche chiarimento.

Ha facoltà di parlare.

RUSSO GIOACCHINO, relatore. È una lieve modifica che la Commissione ha apportato al testo del Governo.

Nel disegno di legge si stabiliva la reintegrazione delle somme erogate per esperimenti e versate dai privati, a beneficio del bilancio del Ministero della guerra.

Ma siccome il testo del disegno di legge si riferisce ad esperimenti fatti per concessione ed a cura sia del Ministero della guerra, sia di quello della marina o dell'aeronautica, così dopo avuti schiarimenti dagli uffici competenti dei Ministeri, l'articolo stesso si è modificato nel senso che le somme versate alla Tesoreria dai privati per esperimenti eseguiti per loro conto vengano reintegrate ai bilanci di quelle amministrazioni che hanno fatto la concessione degli esperimenti ed hanno incontrato le relative spese.

Mi associo intanto, come relatore, alle parole di soddisfazione pronunziate dall'onorevole Belluzzo a proposito di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di esprimere il suo avviso sulle modificazioni della Commissione.

DI GIORGIO, ministro della guerra. Nessuna obiezione da parte del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo accetta dunque il testo proposto dalla Commissione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico. Lo leggo nel testo modificato:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1553, che disciplina il concorso di mezzi e materiali per esperienze e studi a ditte italiane che allestiscono materiali bellici, con l'articolo 3 modificato come segue:

Art. 3. — Le somme ricevute dalle ditte a rimborso delle spese suddette, sia in anticipazione che a saldo, saranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata per essere portate in aumento ai capitoli dei bilanci delle Amministrazioni concedenti.

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 9 marzo 1924, n. 417, circa l'iscrizione, gli esami e la disciplina negli istituti nautici, con alcune varianti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 9 marzo 1924, n. 417, circa l'iscrizione, gli esami e la disciplina nei Regi istituti nautici con alcune varianti.

Se ne dia lettura.

VICINI, segretario, legge. (*V. Stampato n. 17-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, che è stato anch'esso modificato dalla Commissione come segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 9 marzo 1924, n. 417, circa l'iscrizione, gli esami e la disciplina nei Regi Istituti nautici con le seguenti varianti:

a) all'articolo 10, capoverso della lettera d), la parola « esami » è sostituita con la parola « anni »;

b) all'articolo 14, primo comma, il numero 1086 è rettificato in 1027;